

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 PRIORITÀ 2 - OBS 2.4.1 PREVENZIONE SISMICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI -
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO STRATEGICO O RILEVANTE
"MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CULTURALE AGORÀ, PIAZZA DEI SERVI, LUCCA - INTERVENTO 2: PT 17A/2025 -
COMPLETAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J66F24000030002"



PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

Progettisti:



**B.F. Progetti Società di
Ingegneria s.r.l.**

INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA
di Ing. Pierluigi Betti, Ing. Andrea Fedi, Ing. Luciano
Lambria, Ing. Giacomo Martinelli, Arch. Chiara Nostrato,
Geol. Sandro Pulcini
viale Adua 320, 51100 PISTOIA Tel e fax 0573/24323
C.F. e P.IVA 01579540475 e-mail. info@bfprogetti.eu
pec. bfprogetti@pec.it
www.bfprogetti.eu

Responsabile Unico del Progetto:
Ing. Stefano Angelini
(Comune di Lucca)

I Progettisti:
Ing. Giacomo Martinelli
Arch. Chiara Nostrato

Il Direttore Tecnico:
Ing. Pierluigi Betti

Collaboratori:
Ing. Filippo Dorandi
Dott. Leonardo Sergi
Arch. Patrizio Biagini

(Timbro e firma)

Commessa:

01-24

Elaborato:

2.CSA.1

Data emissione: Ottobre 2025

Rev.n.

Data:

Descrizione:

OGGETTO:

- INTERVENTO 2 -
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 PRIORITÀ 2 - OBS 2.4.1 PREVENZIONE SISMICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO STRATEGICO O RILEVANTE "MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CULTURALE AGORÀ, PIAZZA DEI SERVI, LUCCA - INTERVENTO 2: PT 17A/2025 - COMPLETAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J66F24000030002 CUI L00378210462202500012"

PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progettisti: Ing. Martinelli Giacomo Arch. Nostrato Chiara	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Giacomo Martinelli
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: da nominare	Direttore dei lavori e direttori operativi: da nominare
Dirigente Settore 5 Lavori Pubblici e Traffico: Ing. Antonella Giannini	Responsabile Unico di Progetto: Ing. Stefano Angelini

Lucca, gennaio 2026

PARTE I

PARTE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE GENERALE E ASPETTI AMMINISTRATIVI

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 Oggetto dell'appalto

Oggetto	PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 PRIORITÀ 2 - OBS 2.4.1 PREVENZIONE SISMICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO STRATEGICO O RILEVANTE "MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CULTURALE AGORÀ, PIAZZA DEI SERVI, LUCCA - INTERVENTO 2: PT 17A/2025 - COMPLETAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
Codice CPV	45454100-5 Lavori di restauro
Codice CUP	J66F24000030002
Codice ATECO	F41.00.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Ubicazione	Piazza dei Servi, Comune di Lucca
Descrizione sintetica dei lavori	Interventi strutturali per raggiungere il miglioramento sismico richiesto da normativa (placcaggi ed iniezioni di pareti portanti), inserimento di catene metalliche, rifacimento di controsoffitti, consolidamento di solai
Ulteriori interventi/ opere discendenti dall'appalto e modalità di aggiudicazione	
Manutenzione dell'opera durante il suo ciclo di vita	Vedasi Elaborato "Piano di Manutenzione" allegato al progetto esecutivo
L'Appalto e' gestito con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni	NO
Principale normativa generale e tecnica di riferimento	<ul style="list-style-type: none">➤ D.Lgs. 36 del 31/03/2023 ed eventuali regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsti dal decreto legislativo, così come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;➤ D. M. 19/04/ 2000, n. 145 (<i>Capitolato generale d'appalto</i>), per quanto vigente;➤ Codice Civile;➤ D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni con L. 1109/2020, n. 120, per quanto compatibile al D.Lgs. 36/2023;➤ D.Lgs. 81 del 06/04/2008 e ss.mm.ii.;➤ D.Lgs. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ D.M. 256/2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” ; ➤ Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e Regolamenti di attuazione (5/R/2014, 1/R/2022) ➤ D.M. 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni e circolare applicativa
Regolamenti, Disposizioni e Protocolli del comune di Lucca applicati	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protocollo di contrattazione territoriale per l'anno 2023 in materia di appalti e di concessioni di opere, lavori, forniture e servizi pubblici - PG 35008 del 27/07/2023; ➤ Codice di comportamento aziendale del Comune di Lucca adottato con deliberazione G.C. n. 338 del 28.12.2023, in attuazione dell'art. 54 el D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal D.Lgs. n. 24/2023.

Sono compresi nell'appalto l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare, alla scadenza stabilita, il lavoro o l'opera completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'intervento e relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto e nel capitolato generale d'appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza e di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti di natura tecnica inerenti ai lavori in oggetto, con particolare riguardo a quelle riportate nella tabella di cui sopra.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'eventuale assenza negli elaborati grafici di indicazioni, specifiche, quote, comunque desumibili dai grafici stessi o da altri elaborati del progetto esecutivo non può costituire motivo per iscrizione di riserve che, ove iscritte, saranno rigettate.

Art. 2 Forma e durata dell'appalto

Il presente appalto è conferito a **misura**, mediante offerta al **minor prezzo**.

La durata dei lavori è fissata in **365 giorni naturali** e consecutivi dal verbale di consegna del cantiere.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata dei lavori, a seguito della determinazione di aggiudicazione esecutiva, ai sensi dell'art. 50, co. 6, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 QUADRO ECONOMICO GENERALE.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **€ 718.042,34 Iva 10% esclusa, di cui € 87.215,30 per costi della sicurezza**, come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 2

		Importo
A)	Lavori	
a.1)	Importo complessivo per l'esecuzione delle Lavorazioni	630.827,04 €
a.2)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	87.215,30 €
	Sommano (A)	718.042,34 €
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
b.1)	Imprevisti e somme a disposizione (IVA compresa)	22.790,70 €
b.2)	Economie di Gara	0,00 €
b.3)	Spese tecniche compreso IVA e cassa:	
	b.3.1) Spese Tecniche - Verifica del Progetto (DD 251/2024)	20.618,00 €
	b.3.2) Spese Tecniche - Verifica del Progetto variante (DD n.3404/2025)	9.413,26 €
	b.3.3) Spese Tecniche - Progettazione, DL, CSE (DD 3463/2023)	78.715,25 €
	b.3.4) Spese Tecniche – Opzioni Progettazione DD 3463/2023	35.548,82 €
	b.3.5) Spese Tecniche – Progettazione esecutiva Variante	17.299,10 €
	b.3.6) Direzione Lavori e CSE	70.201,47 €
	b.3.7) Collaudo Tecnico Amministrativo	8.591,88 €
	b.3.8) Collaudo opere strutturali	8.714,23 €
	b.3.9) Progettazione esecutiva e DL opere antincendio	49.304,96 €
	b.3.10) Progettazione esecutiva e DL opere architettoniche impianti antincendio	42.657,89 €
b.4)	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45)	
	b.4.1.1) Incentivo art.45 2% sui lavori D.lgs 36/2023 quota fondo progettazione (80%)	11.488,68 €
	b.4.1.2) Incentivo art.45 2% sui lavori D.lgs 36/2023 quota fondo innovazione (20%)	2.872,17 €
	b.4.2) Incentivo art.45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.2)	157,47 €
	b.4.3) Incentivo art.45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.3) DD 3463/2022	620,39 €
	b.4.4) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.4)	280,18 €
	b.4.5) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.5)	136,34 €
	b.4.6) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.6)	1.383,23 €
	b.4.7) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.7)	169,29 €
	b.4.8) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.8)	173,45 €
	b.4.9) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.9)	824,77 €
	b.4.10) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.10)	874,14 €
b.5)	IVA su lavori a1)+a2) (aliquota 10%)	71.804,23 €
	Sommano (B)	454.639,90 €
	TOTALE QTE INTERVENTO 2	<u>1.172.682,24 €</u>

Art. 4 Suddivisione in lotti e tipologia di suddivisione

Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante **non suddivide il presente appalto in lotti funzionali** per le seguenti motivazioni: **l'appalto di cui trattasi corrisponde ad un intervento di completamento di un appalto principale di lavori di miglioramento sismico.**

Art. 5 Ammontare dell'appalto, Avvalimento e Manodopera

L'importo complessivo dei lavori comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a **€ 718.042,34 Iva 10% esclusa**, come ripartito nella seguente tabella:

A) Gruppi di lavorazioni omogenee	B.1) Cate-goria	B.2) Classi-fica obbliga-to-ria SI/NO	C) A CORPO Importi al lordo della ma-nodopera	D) A MISURA Importo al lordo della ma-nodopera	E) Costi per la si-curezza	F) Somma Importo al lordo della manodo-pera	%	Indicazioni ai fini della gara	
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	SI	€ 0,00	€ 630.827,04	€ 87.215,30	€ 718.042,34	100,00	P	
Importo a base gara (totale C+ totale D)		€ 630.827,04							
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (totale E)		€ 87.215,30							
Costo della manodopera non soggetto a ribasso		€ 292.861,63							
Importo complessivo dei lavori (totale F)		€ 718.042,34							

Si rende noto che all'interno della categoria OG2 sono comprese le seguenti lavorazioni, non scorporate in quanto inferiori al 10%:

- **OG11 (impianti elettrici, meccanici, idrosanitari), importo € 43.440,20 oltre IVA, percentuale sull'importo della categoria: 6,05%;**

Per l'esecuzione di tali lavorazioni è richiesta alla ditta che esegue i lavori (requisito di esecuzione), come meglio specificato in seguito, apposita abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008, art. 1 lett a), c) e d), subappaltabili se non eseguite direttamente dall'operatore economico specificando la volontà avvalersi del subappalto per tali lavorazioni nell'apposita sezione del DGUE.

Nei lavori relativi alla categoria OG2 rientrano le seguenti attività elencate all'art. 1, c.53, della Legge Anticorruzione n. 190/2012, come modificato dall'art. 4 bis del D.L. 08/04/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 05/06/2020 n. 40 (White Llist): **lettera i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.**

per le lavorazioni: **TRASPORTI A DISCARICA E SMALTIMENTO [percentuale sull'importo della categoria] 3,15%;**

Nei lavori relativi alla categoria OG2 rientrano le seguenti attività per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali: iscrizione nella **Categoria 2bis** di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (requisito di esecuzione):

per le lavorazioni: **TRASPORTI A DISCARICA E SMALTIMENTO [percentuale sull'importo della categoria] 3,15%;**

Ai sensi dell'art. 14, c.4, del D.Lgs. 36/2023, il valore del presente appalto è stimato in **€1.168.523,35 oltre IVA** (questa somma comprende l'importo totale dell'appalto, le opzioni e le modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Tabella di dettaglio del valore del contratto

Valore dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023

Modifiche	Importo modifica al netto dell'IVA	Costi per la sicurezza	Importo complessivo modifica al netto oltre IVA	Di cui della manodopera
Importo lavori a base di gara	€ 630.827,04	€ 87.215,30	€ 718.042,34	€ 292.861,63

Modifiche ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. a)	€ 167.916,10	€ 31.250,09	€ 199.166,19	€ 95.358,49
Modifiche dell'art. 120, c. 3 (variazioni fino al 15% del valore, nel rispetto delle soglie di cui all'art. 14.)			€ 107.706,35	
Possibilità di aumento o diminuzione fino al 20% ai sensi dell'art. 120, c. 9			€ 143.608,47	
Proroga (mesi 0) ai sensi dell'art. 120, c. 10			€ 0,00	
(Rinnovo/ripetizione servizi o lavori analoghi)			€ 0,00	
Valore appalto (oltre iva)			€ 1.168.523,35	

Avvalimento

L'**avvalimento non è ammesso** in quanto l'immobile dove devono essere realizzati i lavori è vincolato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio- per cui ai sensi dell'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea non trova applicazione tale l'istituto.

Manodopera

La Stazione Appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14, del D.Lgs. 36/2023, utilizzando il costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale operaio e impiegato dipendente da imprese del **SETTORE DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI** di cui alle tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la provincia di Lucca (liberamente consultabili sul portale di detto ministero). L'incidenza della manodopera è pari ad **€ 292.861,63 (40,79%)**. Il tutto come dettagliato nel quadro di incidenza della manodopera allegato al progetto esecutivo.

Ai sensi dell'articolo 11 e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, in relazione al codice **ATECO F41.00.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali**, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale impiegato nei lavori o opere in oggetto della categoria prevalente Codice di iscrizione all'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del CNEL (art. 17 della L. 30 dicembre 1986, n. 936) **n. F012 (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative)**

Fermo restando che l'Appaltatore può indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele indicate dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare per tutta la durata dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato sopra - e accettato in sede di procedura di affidamento-, oppure il CCNL da esso indicato nella medesima fase, rispettando la propria dichiarazione di equivalenza delle tutele. In ogni caso, il documento di impegno presentato costituisce parte del contratto anche se non materialmente allegato allo stesso.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare per tutta la durata del contratto i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 Modalità di stipula del contratto

Il contratto è stipulato nei termini di cui all'art. 55 del D.Lgs 36/2023 e sottoscritto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato, qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Sono parte del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto, il capitolato generale d'appalto, per quanto applicabile;
- le relazioni tecniche, il computo metrico, gli elaborati grafici progettuali;

- l'offerta presentata in sede di gara (sia economiche sia, eventualmente tecnica);
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia e assicurative;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il piano operativo della sicurezza;
- il patto di integrità;
- la dichiarazione inerente il CCNL applicato;
- quadro di incidenza della manodopera;
- quadro tecnico economico.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne fa oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetta, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Inoltre l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore dei Lavori (DL) e del Responsabile Unico del Progetto (RUP), consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

Se il contratto non viene stipulato nei termini di legge, per fatto imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine normativamente previsto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Art. 7 Clausola di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all'indice reperibile sul portale istituzionale ISTAT :

Tabella:

Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

Link

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_FABBRESID_1/IT1,145_361_DF_DCSC_FABBRESID_1_7,1.0

prendendo come riferimento iniziale l'indice corrispondente al mese della determina di aggiudicazione.

La revisione del prezzo è riconosciuta in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo

complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

All'atto della firma dei documenti contabili, l'appaltatore, ove intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva con le modalità previste dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del presente capitolato

In caso di ricorso al subappalto la revisione prezzi è riconosciuta ai subappaltatori secondo le modalità del presente articolo.

All'atto della firma dei documenti contabili, l'appaltatore, ove intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva con le modalità previste dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del presente capitolato; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati e la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

Per quanto non previsto sopra ed applicabile si rimanda all'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo si procede ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 7.1 Clausola Sociale

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale e a favorire nella gestione del personale e nelle eventuali nuove assunzioni la parità generazionale, sociale e di genere.

Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'Appaltatore è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Al riguardo ai sensi del c.1, dell'art. 1, dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono produrre:

- copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, di cui al c. 2 dell'art.1 Allegato II.3, sono tenuti a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato II.3 del codice) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- una dichiarazione che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel caso in cui l'O.E non ottemperi gli obblighi di cui ai suddetti commi 2 e 3, si applicano le penali di cui all'art. 20 del presente capitolato ai sensi del comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice.

Il presente appalto **non prevede quote obbligatorie di assunzioni giovanili e femminili**, per le seguenti motivazioni: **necessità di esperienza per l'esecuzione dei lavori (deroga alla quota di assunzioni giovanili) e scarsa occupazione femminile nel settore edile (deroga alla quota di assunzioni femminili)**.

Art. 8 Modifiche e varianti in corso di esecuzione

In riferimento al **comma 1, lett. a)** dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il contratto può essere modificato a prescindere dal valore monetario delle modifiche, sempre che queste non alterino la struttura e l'operazione economica sottesa al contratto stesso: qualora si verifichi una o più di una delle seguenti **opzioni**:

LAVORI OPZIONALI di cui al comma 1 lett.a) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 per complessivi € 199.166,19 iva 10% esclusa, consistenti in:

- Consolidamento della volta sottotetto a soffitto del corridoio piano primo alla est;
- Controsoffitti (placcaggi), REI 60 del seminterrato;
- Consolidamento e restauro del muro di cinta tra via Vallisneri e Via dell'Aercivescovato;

il tutto come meglio descritti negli elaborati degli interventi opzionali:

2.CME.O – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI OPZIONALI

2.CME.O.SIC – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA LAVORI OPZIONALI

2.S.09 – ELABORATO GRAFICO LAVORI OPZIONALI

Il contratto può essere modificato in corso di esecuzione senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento secondo quanto disposto ai **comma 1, lett. b) e c) dell'art. 120** del D.Lgs. 36/2023, nei limiti stabiliti al comma 2 del medesimo articolo.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

Il contratto può essere modificato, oltre a quanto previsto sopra, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura dello stesso e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: se il valore della modifica rispetta le soglie fissate all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e non supera il **15 per cento del valore iniziale**; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'Appaltatore la loro esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Se per circostanze sopravvenute, imprevedibili e straordinarie, la realizzazione dell'opera risulti, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per la collettività/ l'utente finale o per la Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà diritto alla sola riduzione proporzionale del corrispettivo, senza la possibilità di recedere dal contratto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Le modifiche introdotte ai sensi del comma 1, lett. b) e c) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 sono pubblicate a cura del RUP secondo le modalità di cui all'art. 85 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, in relazione alle eventuali modifiche del contratto, nonché in caso di varianti in corso d'opera il RUP è soggetto agli obblighi di comunicazione all'ANAC previsti al comma 15 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso la Stazione Appaltante adotta le procedure dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del codice dei contratti pubblici.

Art. 9 Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Divieto di subappalto "a cascata"

Non è comunque ammesso, ai sensi dell'Art. 119 comma 17) che le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, possano formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, della complessità delle lavorazioni da effettuare, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché della sicurezza per gli utenti delle attività che continueranno ad essere presenti nel fabbricato durante l'esecuzione dei lavori.

Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi del comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani della sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni

e l'importo dello stesso viene incrementato.

L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

I contratti di subappalto e subcontratto sono soggetti alla tracciabilità e che i relativi contratti, a pena di nullità, devono prevedere una specifica clausola. Inoltre L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 10 La direzione dei lavori

La Stazione Appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'aggiudicazione dell'appalto, ha nominato, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente appalto prevede altresì la nomina di un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

I nominativi delle suddette figure sono contenute nella determinazione di decisione a contrattare e sono riportate nel contratto. Per quanto riguarda le relative mansioni si rimanda all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 Documenti contabili

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o tramite personale della direzione da lui stesso specificatamente delegato, sono firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura;
- il registro di contabilità;
- lo stato di avanzamento lavori (SAL);
- il conto finale.

Art.12 Programma di esecuzione dei lavori di dettaglio - Cronoprogramma

Entro **15 giorni dall'inizio dei lavori**, l'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante un proprio programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, anche indipendente dal cronoprogramma di progetto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. **Il documento è approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15 giorni dal ricevimento.** Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante,

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.

In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con Cronoprogramma di progetto e PSC.

Cronoprogramma

Il progetto esecutivo di dettaglio è corredata del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Art. 13 Consegnna dei lavori

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'Appaltatore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Stazione Appaltante, a seguito dell'adozione della determina di aggiudicazione, si riserva la facoltà di consegnare il cantiere prima della stipula, qualora se ne verifichino i presupposti. Le ragioni dell'esecuzione anticipata dei lavori sono espresse nella determinazione di approvazione dello schema del verbale di esecuzione in via d'urgenza e richiamate nel medesimo verbale.

Al verbale d'avvio di urgenza è allegata, in originale o in copia conforme, la polizza assicurativa prevista nel presente capitolato. Detta documentazione, successivamente, è unita al contratto quale allegato non materiale allo stesso.

L'esecuzione d'urgenza, in ogni caso, è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Nel caso suddetto/Nei casi suddetti il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese anche quelle provvisionali.

Il direttore dei Lavori comunica, con preavviso di almeno 10 giorni o di 5 giorni in caso di urgenza, all'Appaltatore, l'appuntamento a cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari, per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'Appaltatore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'Appaltatore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dà inizio ai lavori nella data indicata nel verbale di consegna.

Mancata consegna

• Nel caso in cui si riscontrino differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

• Nel caso in cui l'Appaltatore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, è facoltà di risolvere il contratto o di revocare l'aggiudicazione dell'appalto, con il relativo incameramento della garanzia. Il direttore dei lavori può, altresì, fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Committente decide di revocare l'aggiudicazione o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipula del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Direttore tecnico del Cantiere, che firmerà gli atti contabili e gli Ordini di Servizio del D.L..

• La consegna può non avvenire per causa imputabile alla Stazione Appaltante ed in tal caso l'Appaltatore può chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a quanto indicato nei documenti di gara, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:

- 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla Stazione Appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla **consegna tardiva** dei lavori, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla **consegna parziale** dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e/o degli immobili ed, in contraddittorio con l'Appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'Appaltatore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Art. 14 Sospensioni e termine di ultimazione lavori

E' disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 10 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'Appaltatore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'Appaltatore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'Appaltatore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'Appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Appaltatore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'Appaltatore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'Appaltatore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice:

- $O_{sgi,max} = 0,65 \cdot (I_c - U_i - S_g) \cdot g_{sosp} / T_{contr}$

dove:

- $O_{sgi,max}$ = limite massimo per il risarcimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere
- I_c = importo contrattuale

- $U_i = \text{utile di impresa} = 10\% I_c$
- $S_g = \text{spese generali} = 15\% I_c$
- $T_{\text{contr}} = \text{tempo contrattuale}$
- $g_{\text{sosp}} = \text{giorni sospensione}$

2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;

4. determinazione dell'ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

L'Appaltatore ultima i lavori nel termine di 365 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Art. 15 Esecuzione dei lavori nel caso di procedure di Insolvenza, Risoluzione e Recesso

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di risoluzione consensuale del contratto ai sensi dell'art 1372 del codice civile, la Stazione Appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 124 del Codice dei contratti.

Art. 16 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante risolve il contratto nei casi previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre nei seguenti casi procede nelle modalità di risoluzione previste nel suddetto articolo 122, comma 3, e nell'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023:

• grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore, con particolare riferimento alle seguenti violazioni o ai seguenti casi:

- gravi violazioni agli obblighi derivanti dal CCNL applicabili all'appalto;
- mancata reintegrazione entro 10 giorni della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti dei dipendenti;
- gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore e del subAppaltatore;

- violazione degli obblighi di anticorruzione e di tracciabilità finanziaria;
- violazione del patto d'integrità sottoscritto con il Committente;
- associazione in partecipazione;
- cessione anche parziale del contratto;
- gravi violazioni rispetto all'utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria;
- cumulo di penali nella misura superiore del 10% dell'importo netto contrattuale;

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante incamera la garanzia definitiva, fatto salvo il maggior danno, per il quale può rivalersi anche sui crediti maturati in forza del contratto.

Art. 17 Garanzia provvisoria

La Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 18 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, pari al **5% dell'importo contrattuale**, non sono previste riduzioni.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione o con garanzia fideiussoria, con le modalità specificate dall'art. 106 del codice. In particolare la garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta con firma qualificata o digitale, verificabile telematicamente presso l'emittente e gestita mediante ricorso a piattaforme online secondo quanto previsto dal suddetto art. 106 comma 3 del Codice.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La mancata reintegrazione può costituire motivo di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore può chiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli statuti di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.

Le ritenute sono svincolate dalla Stazione Appaltante con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La polizza deve essere costituita sui modelli ministeriali in corso di vigenza e in ogni caso degli ultimi schemi approvati con decreto in formato nativo digitale – complete di codice di controllo – firmate da tutte le parti interessate con firma elettronica qualificata o digitale.

Art. 19 Coperture assicurative

L'Appaltatore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto una polizza di assicurazione che copra i rischi di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui la consegna dei lavori venga effettuata in via di urgenza, il termine per produrre la polizza è fissato in **giorni 15** dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ed in ogni caso prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni.

L'importo da assicurare corrisponde all'importo del contratto, IVA esclusa. La polizza assicura la stazione appaltante per i seguenti massimali:

- danneggiamento o distruzione totale o parziale degli impianti ed delle opere in corso, pari all'**importo netto contrattuale**;

- danneggiamento o distruzione totale o parziale degli impianti ed delle opere preesistenti, pari all'**importo netto contrattuale**;

- **responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere**, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La polizza deve essere costituita sui modelli ministeriali in corso di vigenza e in ogni caso degli ultimi schemi approvati con decreto, in formato originale digitale – non sono ammesse scansioni di documenti analogici – firmate da tutte le parti interessate.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 20 Penali e premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'**1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** per ogni giorno di ritardo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

PENALI PER LA VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE SOCIALI:

La mancata produzione della documentazione richiesta per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, c. 2 e 3, dell'Allegato II.3 del codice, comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. **Sono stabiliti penali giornaliere pari allo 0,5 per mille dell'importo del contratto** se l'operatore economico:

- non ha presentato entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la relazione di genere (nei casi previsti all'art. 1 c. 2 dell'allegato II.3 del Codice);
- non ha presentato entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la dichiarazione sull'assolvimento delle norme sul lavoro di persone con disabilità (nei casi previsti per legge);

La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 1 ALL. II.3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

L'applicazione di penali di cui al presente articolo non esonerano l'Appaltatore dall'adempiere alle prestazioni dovute.

In sede di constatazione sullo stato di consistenza delle opere o di altra verifica delle attività, il direttore dei lavori, o altra figura preposta, accerta in contraddittorio con l'Appaltatore le violazioni passibili di penali o sanzioni. Tutta la documentazione prodotta è successivamente trasmessa al RUP per l'irrogazione delle penali e delle sanzioni.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o escusse dalla garanzia definitiva, con obbligo di ricostituzione della stessa. .

L'importo complessivo delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale, a pena di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del d.lgs 36/2023, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare del premio è corrisposto nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti' e a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto

al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

ART. 21 Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza, messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. Egli può accettare integralmente lo stesso ed il relativo cronoprogramma o formulare proposte migliorative entro 10 giorni dall'inizio lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento forma parte del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegato.

L'Appaltatore inoltre, deve consegnare alla committenza, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle sue scelte e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere, recependo le indicazioni del PSC.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dal coordinatore della sicurezza, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme sulla sicurezza, i pagamenti delle relative somme non sono effettuati fino a quando il coordinatore della sicurezza e la direzione dei lavori ne attestino l'osservanza.

Il coordinatore della sicurezza intima all'Appaltatore di mettersi in regola e, in caso d'ulteriore inosservanza, egli adotta le misure previste dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 22 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione al presente appalto, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati comunicati in forma scritta dagli interessati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti.

L'Appaltatore, inoltre, deve dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'**anticipazione del prezzo pari al 20%** da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del Codice.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è stipulata ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice. A tale proposito si ricorda che tale garanzia è emessa e firmata digitalmente, ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, in quanto gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L.12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del Codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Pagamenti in acconto

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in **acconto, in corso d'opera**, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la **somma di € 200.000,00 IVA esclusa, al netto del ribasso offerto, dell'anticipazione e delle ritenute di legge**.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30gg.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002.

I pagamenti sono effettuati tramite piattaforma SDI: **Le fatture devono essere trasmesse al seguente codice univoco ufficio: UF02FL**. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Lucca, Via S. Giustina n. 6 - 55100 Lucca, Codice Fiscale e P. IVA 00378210462 e riportare numero e data della Determinazione di aggiudicazione definitiva, numero di CIG e di CUP, coordinate bancarie del conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto l'Appaltatore ed, anche per suo tramite il subappaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute a valere sul contratto all'Appaltatore o al subappaltatore (inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto di quest'ultimo).

ART. 24 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'Appaltatore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore. All'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, quindi deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di **30 giorni**, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata, nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle

domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Al conto finale sono allegati i documenti di cui all'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al sindaco il quale, tramite il servizio e gli uffici preposti, cura la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 25 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il collaudo è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
 - il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
 - le eventuali perizie di variante;
 - il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del Codice.

L'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 21 del suddetto allegato, esprime le proprie valutazioni con apposita relazione e l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare tempestivamente alle prescrizioni ivi contenute.

Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo - previa costituzione di una cauzione o garanzia ai sensi dell'art. 117, comma 9, del codice - sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

Con il certificato si svincola la cauzione definitiva, che è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione..

Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 116, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ART. 26 COLLAUDO STATICO

Il collaudo statico è disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) e dall'art. 30 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e riguarda prettamente gli elementi strutturali di una costruzione.

Viene svolto in corso d'opera, secondo l'iter della fase realizzativa di una costruzione, da un professionista appositamente incaricato e dotato di adeguata preparazione e competenza tecnica , oltre a 10 anni di iscrizione all'albo professionale.

Il collaudatore statico verifica la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformità alla normativa vigente di settore ed in particolare è tenuto ad effettuare:

- un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle varie fasi dei lavori, in modo da accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture;
- l'ispezione generale dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, con specifico riguardo alle strutture più significative, confrontando l'andamento dei lavori con il progetto depositato e conservato in cantiere;
- l'esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, verificando che:
 - il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
 - i certificati siano stati emessi da laboratori ufficiali e siano conformi alle relative indicazioni riportate nel Capitolo 11 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018);
- tra i contenuti dei certificati sia chiaramente indicato il cantiere in esame, il nominativo del Direttore dei lavori, gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni e si evinca che il direttore dei lavori medesimo abbia regolarmente firmato la richiesta di prove al laboratorio;
- i risultati delle prove siano conformi ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche (Capitolo 11 delle NTC);
- l'acquisizione e l'esame della documentazione di origine relativa a tutti i materiali e prodotti previsti in progetto, identificati e qualificati secondo le indicazioni del paragrafo 11.1 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018);
- l'esame dei verbali delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure;
- l'esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;
- l'esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme, verificando che la documentazione progettuale contenga sia la relazione geologica (redatta da un Geologo) che la relazione geotecnica (redatta dal Progettista);
- la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità ;
- l'esame della Relazione a struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori.

Nel caso di perplessità sulla collaudabilità dell'opera, il Collaudatore statico può richiedere ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, o esami complementari quali:

- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine delle procedure di collaudo, il collaudatore attesta la collaudabilità delle strutture rilasciando il Certificato di collaudo statico.

Quando il collaudatore riscontra criticità non rimediabili da parte del Committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, tali da compromettere le prestazioni dell'opera, conclude le proprie attività riportando nel certificato il motivo della non collaudabilità delle strutture.

PROVE DI CARICO

Le prove di carico, qualora richieste dal Collaudatore statico se nominato e/o dal Direttore dei Lavori, sono eseguite secondo un programma, appositamente redatto dal collaudatore statico, con indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli).

Tale programma di prova viene sottoposto al vaglio del direttore dei lavori per l'attuazione e reso noto a Progettista e Costruttore, rispettivamente per la verifica della compatibilità con il progetto strutturale e per l'accettazione.

Nel caso di mancata convalida da parte del Progettista o di non accettazione da parte del Costruttore, il collaudatore statico, con relazione motivata, può chiederne l'esecuzione al direttore dei Lavori, ovvero dichiarare l'opera non collaudabile.

Con le prove di carico è possibile valutare il comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio. La struttura, o l'elemento strutturale esaminato, viene sollecitata attraverso la combinazione di carichi tale da indurre le massime azioni di esercizio. A tal fine, viene effettuato uno specifico calcolo, applicando le azioni previste per la prova e determinando quindi lo stato tensionale e deformativo con il quale confrontare i risultati della prova stessa.

In relazione al tipo di struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente protratte nel tempo e ripetute in più cicli; il collaudatore statico stabilisce a priori un congruo numero di prove, ovvero di cicli di prova.

Durante l'esecuzione delle prove è necessario verificare che:

- le deformazioni si accrescano proporzionalmente ai carichi;
- non si producano fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti tali da compromettere la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova;
- se la deformazione residua, dopo la prima applicazione del carico massimo, superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova, devono essere predisposte prove di carico successive dalle quali emerge che la struttura tenda ad un comportamento elastico;
- il valore della deformazione elastica non superi quello calcolato come sopra indicato.

Le prove statiche, a giudizio del collaudatore ed in relazione all'importanza dell'opera, sono integrate con prove dinamiche atte a valutare il comportamento dell'opera attraverso la risposta dinamica della struttura.

Il collaudatore statico è responsabile del giudizio sull'esito delle prove.

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

Il certificato di collaudo statico, qualora richiesto, contiene:

- relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
- descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al Committente;
- risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
- eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al direttore dei lavori, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti;
- giudizio motivato sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

ART. 27 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che deve essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e deve fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la

circolazione dei veicoli e delle persone;

- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- le spese per la realizzazione di fotografie e renderig delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, **accesso ZTL**, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 c. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del D.Lgs. 36/2023;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del D.Lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Stazione Appaltante Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

- prima della fornitura e posa delle strutture in carpenteria metallica è onere dell'Appaltatore l'esecuzione di un rilievo di dettaglio delle arcate oggetto di intervento ed il conseguente adeguamento degli esecutivi delle carpenterie metalliche (in termini di geometrie, collegamenti, dettagli, ...) alle effettive dimensioni e geometrie della muratura.

- sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto, disposte dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo.

L'Appaltatore dà atto di conoscere il Codice di comportamento aziendale del Comune di Lucca, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 28/12/2023, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 81/2023 e del D.Lgs n. 24/2023 e disponibile on-line nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet www.comune.lucca.it, e pertanto, si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore adotta le misure necessarie a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, secondo quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale e nel documento relativo alle tutele equivalenti, rispettivamente dichiarato e accettato da lui stesso, in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. E dal Protocollo di intesa sottoscritto tra Comune di Lucca ed e le Segreterie confederali CGIL LUCCA, CISL TOSCANA NORD e UIL AREA NORD TOSCANA in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi consultabili sul sito internet della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità sottoscritto, parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non allegato materialmente.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

ART. 27.1 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'Appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 106/2017, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

ART. 28 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai

sensi dall'art. 119 c. 13 del D.Lgs. 36/2023, sono indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

ART. 29 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione Appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 30 RINVENIMENTI

Nel caso eventuale rinvenimento di oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 31 BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non è possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

ART. 32 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Iscrizione, ammissibilità, termini di decadenza delle riserve

La gestione delle riserve sono disciplinate dall'art. 115 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, di seguito sintetizzata.

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'Appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del D.Lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del Codice.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15% del contratto.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Pertanto il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;

- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dall'Appaltatore, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine può essere adito il giudice ordinario.

Arbitrato

Non è ammesso l'arbitrato.

ART. 33 FORO COMPETENTE

Salvo, quanto espresso sopra, per le controversie che insorgano tra le parti è competente il foro di Lucca.

ART. 34 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di salute e sicurezza sui luogo di lavoro, alle norme tecniche inerenti all'oggetto, alla documentazione di gara e al contratto.